

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 01888/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1888 del 2018, proposto da

Calogero Triscari, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Cittadino e Massimo Cavaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Girolamo Rubino in Palermo, via G. Oberdan, n. 5;

***contro***

Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento dell'Agricoltura, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Valerio Villareale, n. 6, è domiciliato per legge;

***nei confronti***

Lo Smeraldo dell'Etna Sas, Società Agricola Semplice Valle del Lupo, Coltivazioni Solari S.r.l. Società Agricola, Azienda Agricola Raineri Società Semplice non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del decreto n.1601 del 25/06/2018 concernente l'approvazione delle graduatorie regionali delle domande di sostegno, ammissibili e relativo punteggio (Allegato 1), delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità (Allegato 2), delle domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo (Allegato 3), delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato 4) e delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato 5) concernenti il bando pubblico, sottomisura 4.1. del PSR, Sicilia 2014/2020 approvato pubblicato in data 14/12/2016 ed in particolare nella parte in cui inserisce il ricorrente tra le domande non ammissibili per mancata cantierabilità (All.to 2) e non all'interno dell'elenco delle domande ammissibili (all.to 1).

- del D.D.S. n. 1910 del 10/08/2018 pubblicato sul sito in pari data, con il quale, in autotutela, sono stati rettificati le graduatorie regionali definitive delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio di cui al bando (Allegato 1), delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità (Allegato 2), delle domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo (Allegato 3), delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato 4) e delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato 5) in precedenza approvate del decreto n.1601 del 25/06/2018 ed in particolare nella parte in cui inserisce il ricorrente tra le domande non ammissibili per mancata cantierabilità (All.to 2) e non all'interno dell'elenco delle domande ammissibili (all.to 1).

- del bando, pubblicato in data 14/12/2016;

- del D.D.G. N.6470 del 24/10/2016 con il quale sono state approvate le Disposizioni attuative di parte specifica della sottomisura 4.1.”sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” ed il particolare :

1) della lettera c. del punto 5 nella parte in cui è disposto che “E' condizione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno la presentazione del progetto esecutivo, la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata entro 90 giorni

dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria” anziché prevedere che tale condizione debba essere soddisfatta a entro un termine decorrente dalla data di approvazione della graduatoria definitiva e/o comunque prima della concessione del sostegno;

2) del punto 16.3.1 laddove è previsto che “Il progetto presentato deve essere esecutivo, la cantierabilità deve essere ottenuta e dimostrata entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Trascorso il termine assegnato senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile per mancanza di cantierabilità dell'iniziativa progettuale” anziché prevedere che il progetto esecutivo e cantierabile debba essere presentato entro un termine decorrente dalla data di approvazione della graduatoria definitiva e/o comunque prima della concessione del sostegno;

3) del punto 16.3.7 concernente la “Documentazione essenziale da presentare, ove pertinente e necessaria, perentoriamente entro 90 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria”.

4) Dei punti 4; 4.1;4.2.; 4.3 e di qualunque altra disposizioni ivi contenuta nella parte in cui, comunque, non prevedono una diversa data di decorrenza del termine per la presentazione del progetto cantierabile per l'ipotesi in cui la domanda, in sede di graduatoria provvisoria, sia stata dichiarata, inammissibile, irricevibile e non abbia attenuto tutti i punteggi richiesti ed abbia inoltrato, entro il termine di 30 giorni, la richiesta di riesame delle determinazioni assunte in sede di approvazione della graduatoria provvisoria.

- del D.D.G. n.2163 del 30/03/2016, con il quale sono state approvate le Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali per il PSR 2014/2020 e ss.mm.ii. parte generale per i motivi elencati sub. ;4.1;4.2.; 4.3 e 4.4;

- del PSR 2014/2020 ed in particolare della scheda della misura;

- ove occorra del D.D.S. n° 3507 del 16/11/2017 con il quale sono state approvate le graduatorie regionali provvisorie e del D.D.S. n° 3911 del 05/12/2017 con il

quale sono state apportare delle correzioni ed integrazioni agli elenchi regionali provvisori approvati con il D.D.S. n° 3507 del 16/11/2017 nonché i relativi allegati ed avvisi di pubblicazione.

- dei verbali della commissione valutatrice della domanda del ricorrente, ancorchè non conosciuti;

- dei decreti di approvazione e finanziamento del progetti ritenuti ammissibili ove emessi e

di qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento dell'Agricoltura;

Vista l'istanza cautelare;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2018, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la controversia ha ad oggetto gli elenchi definitivi delle domande di finanziamento, a valere sulla sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" del PSR 2014-2020, cantierabili/ammissibili e inammissibili, nella parte in quella di parte ricorrente è inserita tra le seconde, poiché non ha conseguito la "cantierabilità" entro il termine di 90 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria;

Rilevato che la mancata ammissione a finanziamento è avvenuta sulla base del punto 5, lettera c, delle disposizioni attuative il quale prevedeva testualmente che: *"E' condizione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno la*

*presentazione del progetto esecutivo, la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; la domanda di sostegno sarà ammessa nella predetta graduatoria definitiva con riserva. Trascorso il predetto termine assegnato (90 gg.) senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile nella graduatoria definitiva per mancata cantierabilità dell'iniziativa progettuale e sarà esclusa dal finanziamento del relativo bando”;*

Ritenuto che, a una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris nella parte in cui contesta la clausola surriportata, non potendosi ritenere, allo stato, ragionevole - pur con la massima attenzione verso l'interesse pubblico sotteso alla procedura per cui è causa - fare decorrere il termine di 90 giorni per la dimostrazione della cantierabilità dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui al decreto n. 3911 del 5 dicembre 2017 e non di quella definitiva di cui al decreto n. 1910 del 10 agosto 2018;

Rilevato, in particolare, sotto tale specifico profilo che:

- la c.d. “cantierabilità” non incide sulla valutazione della “qualità” dell'iniziativa, ma sulla sua esecuzione, cosicchè sembra logico configurarla non come criterio di selezione incidente sui presupposti di inclusione nella graduatoria definitiva, ma come condizione di attuabilità del progetto rilevante ai fini della realizzazione dello stesso e quindi in una fase successiva alla stesura di detta graduatoria;
- la richiesta della cantierabilità dei progetti in corso di redazione della graduatoria definitiva sembra configurare anche un onere sproporzionato, perché imposto ai partecipanti anche in assenza della certezza dell'ammissione degli stessi al finanziamento (certezza – occorre sottolineare – che consegue solamente dall'approvazione della graduatoria definitiva e, quindi, per effetto delle possibili variazioni derivanti dall'accoglimento di reclami o ricorsi contro la graduatoria provvisoria);
- il carattere illogico dell'adempimento in parola sembra accentuato anche dalla circostanza che la graduatoria provvisoria (nella specie approvata il 5 dicembre

2017 e pubblicata il giorno 7 successivo) è intervenuta a breve distanza dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 232 dell'8 novembre 2017, che ha dichiarato illegittimo l'art. 16, commi 1 e 3, della l.r. n. 16 del 2016 e ha reso applicabile l'art. 94 del d.P.R. n. 380 del 1991, in forza del quale è necessaria l'autorizzazione del Genio Civile anche per l'avvio dei lavori nelle zone sismiche e per le "opere minori", con conseguente incertezza del quadro normativo;

- l'interesse della Pubblica Amministrazione ad ammettere nella graduatoria definitiva solo iniziative di cui possa prevedersi la celere realizzazione sembra, del resto, essere già adeguatamente tutelato dall'obbligo di presentazione, in uno all'istanza di partecipazione, del "progetto definitivo", residuando, poi, ai fini della materiale erogazione del finanziamento, l'ulteriore, doverosa, acquisizione della certezza esecutiva derivante dalla comprovata "cantierabilità" del progetto medesimo;

Rilevato che sussiste il periculum in quanto nelle more del giudizio potrebbe aversi l'esaurimento dei fondi;

Ritenuto di accogliere l'istanza cautelare ai fini della sospensione dell'efficacia: della clausola del bando che fa decorrere il termine per la cantierabilità dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e non della definitiva; dei provvedimenti applicativi che inseriscono il progetto della ricorrente tra quelli inammissibili;

Ritenuto di autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web [www.psr Sicilia.it/2014-2020](http://www.psr Sicilia.it/2014-2020), da effettuarsi entro 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del

sito web della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di compensare le spese avuto riguardo alla complessità delle questioni dedotte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie l'istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia: della clausola del bando che fa decorrere il termine per la cantierabilità dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e non della definitiva; dei provvedimenti applicativi che inseriscono il progetto della ricorrente tra quelli inammissibili;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 maggio 2019, ore di rito.

Autorizza la notifica per pubblici proclami secondo quanto indicato in motivazione. Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Aurora Lento**

**IL PRESIDENTE**  
**Calogero Ferlisi**

**IL SEGRETARIO**

